

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00465/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2025, proposto da Comitato Orgoglio Amaranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Perugia, Ac Perugia Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Prefetto della Provincia di Perugia n. 0127430 del 06/11/2025 che ha disposto in occasione dell'incontro di calcio "Perugia – Arezzo" in programma domenica 9 novembre 2025 il divieto di vendita dei tagliandi di accesso allo stadio ai residenti nella Provincia di Arezzo, nonché, ove occorrer possa, di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti ivi richiamati e, di ogni altro atto presupposto,

connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Comitato ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- nel ricorso, ancorché non risulti esplicitamente una domanda di misure cautelari collegiali ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm., tale domanda, alla luce degli effetti del provvedimento impugnato, potrebbe ritenersi implicita nell'istanza di misure monocratiche;
- la prima camera di consiglio utile per l'esame collegiale della domanda cautelare, riservata ogni valutazione al riguardo anche in rito, è quella del 2 dicembre 2025;
- il danno irreparabile prospettato dal Comitato ricorrente consiste nella impossibilità di assistere all'incontro del Campionato di calcio di Serie C, Perugia-Arezzo (programmato per il 9 novembre 2025 allo stadio Curi) per i tifosi dell'Arezzo residenti nella relativa Provincia;

Ritenuto, nelle more, che:

- le censure dedotte con il ricorso si sostanziano nel negare la sussistenza di rischi per l'ordine pubblico, attraverso la contestazione della portata e del significato degli episodi accaduti in occasione dei precedenti incontri tra le due squadre, e nel sostenere che pertanto il divieto costituirebbe un provvedimento basato su errati presupposti e sproporzionato;
- tuttavia, le limitazioni preventive adottate a tutela dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi dagli organi a ciò specificamente preposti hanno carattere cautelare e costituiscono espressione di ampia discrezionalità, e non emergono dal ricorso evidenti profili di irrazionalità, inidoneità o non necessità delle prescrizioni contestate, non essendo possibile in questa fase cautelare approfondire i fatti posti alla base del provvedimento impugnato;

- pertanto, nella prospettiva della comparazione dei contrapposti interessi, occorre accordare prevalenza all'interesse pubblico alla massima prevenzione a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- nel senso esposto, non sussistono i presupposti richiesti per l'adozione delle misure cautelari monocratiche dall'art. 56 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia il giorno 7 novembre 2025.

Il Presidente
Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO